



**Newsletter n. 12/2023 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia UE**

1. Corte giustizia UE, sez. IX, 16 marzo 2023, C-517/20, sulle condizioni per l'ammissibilità della proroga delle concessioni per attività di giochi e scommesse.

### **Corte costituzionale**

2. Corte cost., 16 marzo 2023, n. 42, sul silenzio diniego in relazione alla richiesta di accertamento di conformità.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

3. Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2023, n. 11, l'Adunanza plenaria si pronuncia sui casi di rimessione declinati nell'art. 99 c.p.a.;

4. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911, gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l'autotutela amministrativa;

5. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836, sul parere di compatibilità paesaggistica;

6. Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2023, n. 2809, sulla natura giuridica e gli effetti dei piani urbanistici territoriali, nonché sul PUT della costiera amalfitana;

7. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2023, n. 2757, sulla decadenza del titolo edilizio tra aspetti procedurali e garanzie partecipative;

8. Cons. Stato, Ad. plen, 14 marzo 2023, n. 10, appello di una sentenza del T.a.r. per la Sicilia proposto al Consiglio di Stato;

9. Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2023, n. 2245, sulla determinazione dei valori limite di emissione nei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale;

10. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208, ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati e fallimento d'impresa;

11. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 22 marzo 2023, n. 654, sull'irrelevanza, sotto il profilo paesaggistico, delle superfici accessorie;
12. T.a.r. per la Calabria, sez. II, 22 marzo 2023, n. 467, sull'inapplicabilità del blocco delle procedure esecutive contro gli enti del servizio sanitario della Calabria ai crediti retributivi da lavoro;
13. T.a.r. per la Toscana, sez. III, 20 marzo 2023, n. 286, sulla partecipazione ad una gara d'appalto di un'impresa sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale, dopo l'omologazione del concordato;
14. T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 20 marzo 2023, n. 252, sull'impossibilità di sollevare nuovamente, nello stesso giudizio, una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale;
15. T.r.g.a., Trento, ordinanza 20 marzo 2023, n. 43, sulla legittimità costituzionale della norma che non consente ai docenti universitari lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro;
16. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 10 marzo 2023, n. 4170, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla nomina dei componenti della giuria del 73° Festival di Sanremo;
17. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 8 marzo 2023, n. 119, sull'ammissibilità della domanda cautelare nel rito di cui all'art. 116 c.p.a.

### Pareri del Consiglio di Stato

18. C.g.a., Ad. sez. riun., 20 marzo 2023, n. 146, sulle conseguenze del vizio relativo al mandato speciale al difensore nell'ambito del ricorso straordinario;
19. C.g.a., Ad. sez. riun., 20 marzo 2023, n. 145, Sull'interpretazione delle norme che disciplinano i vizi di notificazione del ricorso.

### Normativa ed altre novità di interesse

20. Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 29 - Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (23G00037) (GU Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2023).
21. Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (23G00036) (GU Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2023).

## Corte di giustizia europea

(1)

**Sulle condizioni per l'ammissibilità della proroga delle concessioni per attività di giochi e scommesse.**

**[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IX, 16 marzo 2023, C-517/20.](#)**

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento penale instaurato nei confronti di OL, proprietario dell'impresa OL, per violazione della normativa italiana in materia di raccolta di scommesse, per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse per conto di un allibratore stabilito in Austria senza essere titolare di una concessione e di una licenza previste da detta normativa, chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

- 1) se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostino ad una normativa nazionale che, per effetto di una disposizione o atto nazionale avente valore di legge, determina la proroga delle vecchie concessioni e degli altri diritti di raccolta [di scommesse] rilasciati con bandi di gara o con procedura di sanatoria (senza gara) la cui scadenza naturale era già stata fissata per il giugno del 2016.
- 2) se gli articoli 49, 56 e 106 TFUE ostino ad una normativa nazionale che tramite la tecnica dell'affidamento diretto, realizzato per mezzo di un atto di proroga, non preceduto dal previo espletamento di un confronto concorrenziale, realizzi un'indebita chiusura del mercato nazionale.
- 3) se gli articoli 49, 56 e 106 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di un contestuale espletamento di una nuova procedura di gara, autorizzi [la realizzazione di operazioni sul mercato nazionale sulla base di] tutte le concessioni già dichiarate illegittime dalle successive pronunce della Corte di giustizia (...), impedendo l'accesso di nuovi operatori stranieri».

Osserva la Corte che "È certamente vero che, da un lato, qualsiasi misura nazionale in un settore che è stato oggetto di un'armonizzazione completa a livello dell'Unione europea deve essere valutata alla luce non delle disposizioni del diritto primario, bensì di quelle di tale misura di armonizzazione, e che, dall'altro lato, la direttiva 2014/23 ha proceduto ad un'armonizzazione esaustiva delle ipotesi nelle quali le concessioni possono essere modificate senza che sia necessaria a tal fine l'organizzazione di una nuova procedura di attribuzione di concessione conforme alle norme stabilite da detta direttiva, nonché delle ipotesi nelle quali una siffatta

procedura di attribuzione è necessaria in caso di modifica delle condizioni della concessione (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, *Sisal e a.*, C-721/19 e C-722/19, EU:C:2021:672, punti 31 e 32 nonché la giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, affinché una concessione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23, è indispensabile, segnatamente, che essa sia sussumibile nella nozione di «concessione di lavori» o in quella di «concessione di servizi», ai sensi dell'articolo 5, punto 1, di tale direttiva, e che il valore di tale concessione ecceda la soglia prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola.

Ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/23, costituisce una concessione di servizi un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera a) del medesimo articolo 5, punto 1, ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Per contro, taluni accordi aventi ad oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse pubblici, in regime di diritto privato o pubblico, come dei terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d'uso dei beni o delle risorse in questione senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero – come risulta dal considerando 15 della citata direttiva – essere qualificati come «concessioni di servizi», ai sensi della direttiva 2014/23 (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa e a.*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punto 48).

La Corte ha evidenziato di non disporre di elementi da cui risulti, da un lato, che le concessioni e i diritti prorogati accordati in virtù delle leggi n. 190 del 2014 e n. 208 del 2015 nel settore dei giochi d'azzardo in Italia costituiscono concessioni di servizi ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/23, e non accordi aventi ad oggetto il diritto di un operatore economico di esercitare un'attività in tale settore, mediante i quali la Repubblica italiana fissa unicamente le condizioni generali di esercizio di tale diritto, senza acquisizione di servizi specifici, e, dall'altro lato, che il valore di tali contratti eccede la soglia prevista dall'articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva.

Pertanto, non si può escludere che la direttiva 2014/23 non si applichi a tali concessioni e a tali diritti.

La Corte ha precisato che gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo e dei diritti derivanti dalla regolarizzazione della situazione dei centri di trasmissione dati che già esercitavano, a una certa data, attività di raccolta di scommesse a favore di allibratori esteri non titolari di una concessione e di una licenza di polizia, se e in quanto tale proroga, che può essere giustificata segnatamente da motivi imperativi di interesse generale come l'obiettivo di assicurare la continuità di un controllo sugli operatori di tale settore al fine di garantire la protezione dei consumatori, non sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo o vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo.

## **Corte costituzionale**

**(2)**

### **Sul silenzio diniego in relazione alla richiesta di accertamento di conformità.**

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.a.r. per il Lazio in relazione all'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione («la richiesta si intende rifiutata»), in quanto l'ordinanza di rimessione presenta una ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento per molti versi carente e in parte anche erronea, che si traduce in una motivazione insufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Il rimettente non si è soffermato sulla natura del potere di sanatoria e sulla ratio del silenzio-rigetto, né si è confrontato con gli orientamenti giurisprudenziali sulla relativa tutela: ciò ha compromesso l'iter logico-

argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza (tra le tante, sentenze n. 114 e n. 61 del 2021; ordinanze n. 229 del 2020 e n. 59 del 2019).

La *ratio* del silenzio-rigetto viene rinvenuta in plurimi elementi.

In primo luogo, la previsione è ritenuta rispondente alla necessità della difesa del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la cui repressione costituisce attività doverosa per l'amministrazione (artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001).

Il legislatore impone all'autorità comunale di ordinare la demolizione delle opere abusive, senza gravarla della previa verifica della loro sanabilità (da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10897), e, piuttosto, pone in capo al privato – che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il necessario titolo edilizio e si è, così, sottratto al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica – l'onere di proporre l'istanza di sanatoria e quello di impugnare il suo eventuale diniego, anche tacito.

A ciò si deve aggiungere la considerazione che in molti casi, come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio *a quo*, la domanda di conformità è presentata a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di demolizione nella quale l'amministrazione ha già esplicitato i caratteri dell'abuso (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1710).

In secondo luogo, la definizione del procedimento di sanatoria con i tempi certi del silenzio-rigetto si coordina con la disposizione dell'art. 45 t.u. edilizia relativa alla persecuzione penale degli abusi edilizi: questa prevede la sospensione del procedimento penale sino alla decisione amministrativa sull'istanza di titolo in sanatoria, in ragione dell'effetto estintivo dei reati contravvenzionali derivante dal suo accoglimento; ma, al contempo, tale sospensione richiede un contenimento temporale non potendo il processo penale arrestarsi *sine die* (Cass. pen., sez. pen., 16 marzo 2020, n. 10083, 25 maggio 2020, n. 15752 e 23 marzo 2006, n. 10205).

Infine, la previsione del silenzio significativo è anche nell'interesse del privato, cui è in tal modo consentita una sollecita tutela giurisdizionale (per tutte, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2017, n. 4574, oltre alla sopra richiamata giurisprudenza penale).

Quanto al piano processuale, precisa la Corte, dalla qualificazione del silenzio sull'istanza di sanatoria in termini di rigetto discendono importanti conseguenze.

Ne deriva, infatti, che il privato, con l'impugnazione del provvedimento tacito, non può far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, attesa l'incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo, piuttosto, dolersi del suo contenuto sostanziale di rigetto (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 19 novembre 2018, n. 6506), vale a dire della tacita valutazione di insussistenza della conformità.

In sostanza, con il delineato sistema di tutela è traslato in fase processuale l'onere incombente sul privato in fase procedimentale.

Dell'illustrato quadro normativo e giurisprudenziale il giudice *a quo* non ha adeguatamente tenuto conto e, pertanto, la relativa questione di costituzionalità va dichiarata inammissibile.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(3)**

**L'Adunanza plenaria si pronuncia sui casi di rimessione declinati nell'art. 99 c.p.a.**

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 22 marzo 2023, n. 11 – Pres. Maruotti, Est. Lopilato

Laddove la sezione rimettente, in sede di ulteriore rinvio all'Adunanza plenaria, abbia chiesto di chiarire se, dalla decisione precedentemente adottata sulla questione rimessa, debba trarsi un vincolo di giudicato, residuando solo l'obbligo di statuire sulle spese, ovvero se sia stato unicamente affermato il principio di diritto, deve ritenersi che:

a) l'art. 99 c.p.a. consente - in sede di rinvio - alla sezione rimettente di decidere la controversia sotto tutti i profili non esaminati dall'Adunanza plenaria, il cui principio di diritto non può però essere posto in contestazione nel corso del medesimo giudizio;

b) i quesiti sollevati con l'ulteriore ordinanza di rimessione non possono essere esaminati, in quanto non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 99.

In siffatta ipotesi, l'Adunanza plenaria ha ritenuto che, quanto al primo quesito, si sia in presenza di una questione interpretativa, che va risolta dalla stessa sezione rimettente e che, con riferimento al secondo quesito, si tratti di una questione di interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 99 c.p.a., connessa al primo quesito che, in quanto tale, non può neanche essa essere esaminata.

(Nella fattispecie, con il primo quesito è stato chiesto di stabilire se la statuizione relativa al difetto di legittimazione ad impugnare l'interdittiva antimafia da parte del presidente del consiglio di amministrazione e dei soci sia passata in giudicato ovvero si sia stata soltanto affermazione di un principio di diritto.

Il dubbio è sorto poiché:

- la sentenza n. 3 del 2022 - al punto 13 della motivazione - ha rilevato che «nel caso oggetto del presente giudizio, non può non rinvenirsi carenza di legittimazione attiva in capo agli amministratori ed ai soci della persona giuridica colpita da interdittiva antimafia», mentre al successivo punto 15 ha



disposto «la restituzione del giudizio al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese ed onorari del giudizio, ivi compresi quelli inerenti alla presente fase»;

- nel dispositivo essa ha enunciato «il principio di diritto di cui in motivazione» ed ha restituito «per il resto il giudizio al rimettente Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana»).

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(4)

**Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l'autotutela amministrativa.**

[Consiglio di Stato, sezione V, 22 marzo 2023, n. 2911 – Pres. De Nictolis, Est. Quadri](#)

Proposta e petizione sono atti di natura partecipativa ovvero meccanismi di democrazia diretta che consentono ai cittadini di interloquire con le istituzioni al fine di rappresentare, in un'ottica compositiva, problematiche particolarmente sensibili per la collettività.

Allorché queste tipologie di atti vengano regolamentate da una specifica fonte normativa, quale lo statuto comunale, con la previsione di un particolare procedimento per la loro istruzione e la loro trattazione, esse devono necessariamente essere istruite e trattate dall'organo, cui sono diretti secondo l'*iter* previsto, non potendo essere considerati *tamquam non essent*.

L'oggetto delle petizioni e proposte nonché l'ambito dell'obbligo di provvedere sulle stesse vanno coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo cristallizzati nella legge n. 241 del 1990 e, perciò solo, non derogabili da fonte subordinata.

Salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, l'autotutela non è mai doverosa; per cui, anche a fronte di una richiesta di riesame formulata mediante una proposta o petizione avanzata nelle forme regolamentate dallo

statuto comunale, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo al Comune, né può formarsi alcun silenzio inadempimento.

La revoca, infatti, si configura, in ragione della sua ampia discrezionalità, alla stregua di un tipico strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia *ex nunc*, di un provvedimento all'esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla sua conservazione.

La richiesta, avanzata dai privati nei confronti dell'amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela, si attegga a mera denuncia, con funzione sollecitatoria.

(Nella fattispecie in esame, l'oggetto della petizione e della proposta consiste nella richiesta di revoca di una delibera del consiglio comunale).

(5)

**Sul parere di compatibilità paesaggistica.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, 21 marzo 2023, n. 2836 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

L'art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell'ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile.

L'esegesi delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio deve essere orientata nel senso di conseguire tale obiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori.

Il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell'ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all'apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all'esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica.

Nell'esercizio della sua funzione consultiva, la Soprintendenza formula le proprie valutazioni di merito, in termini di compatibilità paesaggistica, di cui deve tenere conto l'autorità competente nell'emanare il provvedimento finale.

Decorso il termine per l'adozione del parere da parte della Soprintendenza, l'organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, fermo restando che, ove tardivamente reso, l'atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale.

L'opzione zero può e deve essere consentita.

Laddove, nella particolare materia della tutela del paesaggio, si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato.

Non si tratta di garantire all'amministrazione un privilegio di insindacabilità, in quanto tale, contrastante con il principio del giusto processo, ma di dare seguito, sul piano processuale, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione.

Nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze di discrezionalità tecnica, il giudice non deduce, ma valuta se la decisione pubblica rientri o meno nell'alveo delle opzioni maggiormente plausibili e convincenti, alla luce delle scienze rilevanti nonché di tutti gli altri elementi del caso concreto.

Ove l'interessato non ottemperi all'onere di mettere in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall'organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione.

La necessità del bilanciamento diviene maggiore allorché vengano in rilievo gli interessi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, per i quali si impone una tutela di carattere sistemico, da perseguire in un rapporto di integrazione reciproca, stante l'assenza di una primazia o prevalenza assoluta di un principio e diritto fondamentale rispetto agli altri.

Non assume specifica rilevanza l'individuazione della natura monostrutturata o polistrutturata della decisione, ai fini dell'applicabilità del meccanismo del silenzio assenso, di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, all'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, da intendersi nel senso che, nel primo caso, le due amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) debbano condividere la funzione decisoria ed essere titolari di un potere decisorio sostanziale; mentre, nel secondo caso, una delle due amministrazioni riveste un ruolo meramente formale, nel senso che raccoglie e trasmette l'istanza all'altra amministrazione, unica decidente.

(Nella fattispecie in esame, ove oggetto del gravame sono sia il parere negativo della Soprintendenza sia il successivo provvedimento di diniego comunale, la sezione conclude per il rigetto del ricorso, assumendo che l'amministrazione, nel motivare il parere negativo, abbia adeguatamente fatto rilevare come la volumetria dell'insediamento in contestazione risulti eccessiva per una zona compresa in un Parco nazionale che, sia pure suscettibile di trasformazione, è qualificata di elevato pregio ambientale ed è priva di significative presenze antropiche).

(6)

**Sulla natura giuridica e sugli effetti dei piani urbanistici territoriali, nonché sul PUT della costiera amalfitana.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, 20 marzo 2023, n. 2809 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Qualora il piano urbanistico territoriale preveda, a salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, dei vincoli di inedificabilità assoluta sino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali, al fine di stimolare i

comuni stessi ad adeguare al PUT i rispettivi piani regolatori generali, la regola è quella del divieto di rilascio di concessioni edilizie.

Ai sensi dell'art. 5 l. r. Campania n. 35 del 1987, non può essere rilasciato il permesso di costruire in un comune privo di uno strumento di pianificazione urbanistica ai sensi della l.r. Campania n. 16 del 2004 e del regolamento attuativo n. 5 del 4 agosto 2011, non potendo in tal caso trovare applicazione la deroga eccezionale introdotta dall'art. 1, comma 79, l.r. Campania n. 16 del 2014; né rileva, a tal fine, la presenza di uno strumento urbanistico precedente alla citata l.r. n. 35 del 1987 e alla presupposta legge n. 431 del 1985.

(7)

**Sulla decadenza del titolo edilizio tra aspetti procedurali e garanzie partecipative.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, 16 marzo 2023, n. 2757 - Pres. Poli, Est. Verrico](#)

La partecipazione del privato nella dialettica procedimentale, non identificandosi rigorosamente con il contraddittorio processuale, è funzionale all'acquisizione di un completo quadro istruttorio, sorretto da una puntuale rappresentazione degli interessi privati destinati ad essere incisi dalla soluzione decisoria finale.

Le norme in materia di partecipazione procedimentale vanno interpretate in chiave sostanzialistica e non formalistica, in relazione finalistica all'effettivo e concreto pregiudizio, che il privato subisce nella propria sfera giuridica, per effetto della lesione delle garanzie partecipative.

Un *vulnus* partecipativo si ravvisa allorché l'amministrazione dia avvio ad un procedimento per un motivo e lo concluda per un motivo diverso in assenza di garanzie procedurali integrative; non, anche, nel caso in cui la stessa, in relazione al preannunciato motivo e sulla base di un'istruttoria trasparente, addivenga alle proprie conclusioni senza la previa acquisizione dell'opinione del partecipante.

La dequotazione dei vizi formali, cristallizzata nell'art. 21-*octies* della legge n. 241 del 1990, consente, in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa, la non annullabilità del provvedimento per vizi formali ininfluenti sulla sua legittimità sostanziale, laddove il riesercizio del potere non avrebbe comunque condotto all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato.

L'amministrazione, in omaggio ai canoni di certezza giuridica e di trasparenza, deve sempre addivenire all'adozione di un provvedimento espresso di decadenza del titolo edilizio, nei termini legalmente scanditi dall'art. 15 del testo unico dell'edilizia, sia pure con valenza ricognitiva di effetti *ex lege*.

La richiesta di proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, essendo funzionale ad evidenziare la perduranza dell'interesse del privato alla realizzazione dell'intervento programmato, sia nei rapporti con l'amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di *vicinitas*, potrebbero vantare un interesse oppositivo all'altrui iniziativa edificatoria.

La proroga dei termini è un provvedimento di secondo grado modificativo, sia pure parzialmente, dei complessivi effetti giuridici promananti dal precedente atto, e recante, perciò solo, uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia.

Il rinnovo della concessione, invece, sostanziandosi nel rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, postula una diversa verifica della ricorrenza dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, con sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo abilitativo.

(8)

**Sulla determinazione dei valori limite di emissione nei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, 3 marzo 2023, n. 2245 – Pres. Poli, Est. Loria](#)

Nelle determinazioni di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici:

- quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni;
- quando lo richieda la normativa regionale;
- quando, in mancanza di autorizzazione integrata ambientale, lo richieda il provvedimento autorizzatorio.

Non si applica l'art. 35 del decreto legge n. 133 del 2014, allorchè l'impianto, in quanto autorizzato a livello regionale e non nazionale, non sia suscettibile nell'alveo applicativo delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l'autorità preposta imponga limiti e prescrizioni più rigorosi in relazione a situazioni di vetustà dell'impianto, per il quale non si dimostri il possesso dei requisiti della migliore tecnologia disponibile.

Il tutto muovendo dall'ineludibile regola cardine, secondo cui i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite.

Le scelte squisitamente tecniche, sottese all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorché non trasmodano nell'abnormità e nella palese illogicità.

Questo in ragione del fatto che il giudice amministrativo non può, in linea di principio, sostituirsi a valutazioni di cui è riservataria in via esclusiva l'amministrazione pubblica.

(9)

## **Appello di una sentenza del T.a.r. per la Sicilia proposto al Consiglio di Stato**

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 marzo 2023, n. 10, Pres. Maruotti, Est. Pannone](#)

L'appello proposto avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato. Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma.

Anche per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della sezione staccata di Palermo l'appello proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma, proposto avverso una sentenza del T.a.r. per la Sicilia. Qualora l'appello sia stato però assegnato dalla Presidenza ad una delle sezioni del Consiglio di Stato, rilevano i principi generali desumibili dall'art. 15, commi 2 e 4, del codice del processo amministrativo, sicché la sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla sezione staccata.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del mssimario.**



**Si è pronunciata nello stesso senso, con identica motivazione Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 marzo 2023, n. 9.**

**(10)**

**Sulle ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati e fallimento d'impresa.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, 2 marzo 2023, n. 2208 – Pres. Poli, Est. Gambato Spisani](#)**

Il fallimento dell'impresa è legittimato ad essere destinatario di provvedimenti che ordinano, ex art. 50 t.u. enti locali, la rimozione dei rifiuti, anche se il comune è stato nominato custode del sito.

L'essere stati successivamente nominati custodi di un'area occupata da rifiuti abbandonati non trasferisce sul custode stesso, non responsabile dell'abbandono, gli obblighi di provvedere alla rimozione di essi.

Questo si giustifica in ragione del fatto che l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.

L'abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un'esternalità negativa, derivante dall'attività di impresa, e, dunque, un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico al fine di potersi avvantaggiare dell'eventuale residuo attivo della procedura.

Il fallimento del trasgressore non estingue l'illecito amministrativo dell'abbandono di rifiuti, stante la non assimilabilità del suddetto evento fattuale alla morte del reo.

Le ordinanze di necessità ed urgenza, di cui all'art. 50 t.u. enti locali, presuppongono la ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari. L'esercizio del relativo potere non è precluso dall'esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di

emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi legalmente contemplati in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

(Nella fattispecie in esame, la sezione ha ravvisato la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubbliche, non nel mero fatto della presenza sul posto dei rifiuti, effettivamente risalente, bensì nell'improvvisa evoluzione in negativo del loro stato. La stessa riscontra, altresì, l'inefficacia dei rimedi ordinari, non avendo la procedura di bonifica del sito sortito esito favorevole).

(11)

**Sull'irrelevanza, sotto il profilo paesaggistico, delle superfici accessorie.**

**[T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 22 marzo 2023, n. 654 – Pres.](#)**

**[Durante, Est. Marena](#)**

Una tettoia di modesta entità e di natura accessoria non rientra nel novero delle superfici utili, e dunque non è di per sé ostativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.

(12)

**Sull'inapplicabilità del blocco delle procedure esecutive contro gli enti del servizio sanitario della Calabria ai crediti retributivi da lavoro.**

**[T.a.r. per la Calabria, sezione II, 22 marzo 2023, n. 467 – Pres. Tallaro, Est.](#)**

**[Ugo](#)**

L'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, inserito in sede di conversione dalla l. n. 196 del 2022, che sancisce il divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro; pertanto, è ammissibile l'azione avverso

un'azienda sanitaria della Calabria per ottenere l'ottemperanza ad un giudicato relativo ad un credito retributivo da lavoro.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito in ottemperanza avverso un'azienda sanitaria calabrese per ottenere il pagamento di un credito retributivo da lavoro. Il T.a.r. aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lett. g) d.l. n. 146 del 2021, come introdotto dalla legge di conversione n. 215 del 2021; e la Corte costituzionale aveva dichiarato tale norma – che vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria – costituzionalmente illegittima, precisando che, nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore avrebbe potuto valutare *“l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia (...) limiti (individuati dalla stessa Corte), circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi”*. A seguito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, è stato emanato l'art. 2, comma 3-*bis* d.l. 8 novembre 2022, n. 169, inserito in sede di conversione dalla l. 16 dicembre 2022, n. 196, il quale stabilisce che *“in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (...) Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro”*.

Il T.a.r. ha ritenuto che la nuova norma soddisfacesse le condizioni poste dalla Corte costituzionale, trattandosi di una misura che: a) si pone in un contesto eccezionale caratterizzato sia dal commissariamento del servizio sanitario regionale finalizzato al superamento del deficit sia da un ampio processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture; b) ha un oggetto circoscritto; b) ha una durata limitata nel tempo.

In particolare, dal divieto di azioni esecutive sono espressamente esclusi i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro; di qui l'ammissibilità e, nel merito, l'accoglimento del ricorso.

**(13)**

**Sulla partecipazione ad una gara d'appalto di un'impresa sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale, dopo l'omologazione del concordato.**

**[T.a.r. per la Toscana, sezione III, 20 marzo 2023, n. 286 – Pres. Di Santo, Est. Grauso](#)**

Gli artt. 80, comma 5, lett. b) e 110, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che, per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione all'affidamento di pubbliche commesse è subordinata all'autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l'omologa del concordato; dopo l'omologa, l'autorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell'impresa di adempiere al contratto.

**(14)**

**Sull'impossibilità di sollevare nuovamente, nello stesso giudizio, una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.**

**[T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 20 marzo 2023, n. 252 – Pres. Criscenti, Est. Scianna](#)**

Qualora il giudice sollevi una questione di legittimità costituzionale, e quest'ultima sia dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale non per ragioni puramente processuali ma esaminando la questione nel merito, e ritenendola inammissibile perché solo il legislatore poteva regolamentare in

materia, lo stesso giudice non può sollevare nuovamente la stessa questione di legittimità costituzionale.

(15)

**Sulla legittimità costituzionale della norma che non consente ai docenti universitari lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro.**

[T.R.GA., Trento, ordinanza 20 marzo 2023, n. 43 – Pres. Rocco, Est. Tassinari](#)

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all' art. 3 in combinato disposto con l'art. 33 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, atteso che non è dato rilevare, quanto alla figura dei docenti universitari, diversità tali da poter ragionevolmente giustificare che ad alcuni di essi, tra l'altro numericamente inferiori all'interno della complessiva categoria del corpo accademico (segnatamente i docenti delle Università libere) sia consentito svolgere incarichi anche in società a scopo di lucro qualora tali incarichi consistano in quello di amministratore indipendente, mentre ad altri (ossia ai docenti delle Università statali, e cioè alla parte numericamente preponderante del corpo accademico italiano) tale facoltà non sia permessa.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(16)

**Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla nomina dei componenti della giuria del 73° Festival di Sanremo.**

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 10 marzo 2023, n. 4170, Pres. Politi, Est. Fanizza](#)

E' inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo un ricorso finalizzato all'annullamento del provvedimento con cui la RAI ha nominato i componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa relative al 73° Festival della Canzone Italiana Sanremo 2023.

Il Festival di Sanremo è da qualificare come una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell'ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo (in teatro) che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico. Ne deriva che le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie devono intendersi riferite alla disciplina interna delle regole competitive, improntata indubbiamente alla liceità della gara canora (nell'ambito della quale vanno contestualizzate le previsioni del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul servizio di televoto) ed alla tutela del diritto d'autore (in particolare, si deve considerare l'art. 2 della legge 633 del 1941 in tema di tutela delle opere dell'arte sonora), ma avulse dai caratteri di pubblicità che alludono ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione..

(17)

**Sull'ammissibilità della domanda cautelare nel rito di cui all'art. 116 c.p.a..**

**[T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 8 marzo 2023, n. 119 – Pres. Veneziano, Est.](#)**

**[Mulieri](#)**

È ammissibile l'istanza volta ad ottenere una misura cautelare nell'ambito del rito di cui all'art. 116 c.p.a. Infatti, qualora la misura cautelare sia necessaria per assicurare che la pretesa di merito non sia frustrata in attesa della trattazione camerale dell'istanza di accesso, il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di concedere una misura cautelare, anche se atipica.

Pur presentando il rito di accesso tratti di specialità rispetto al rito ordinario, alla disciplina generale di quest'ultimo si attinge per quanto non espressamente regolato dalla legge.

Nel caso di specie, due società avevano presentato istanza di accesso agli atti endoprocedimentali sui quali la p.a. intendeva fondare la successiva adozione di un'interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; e, a fronte del diniego opposto dalla prefettura, avevano proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

Avevano altresì proposto un'istanza cautelare, asserendo che era imminente la scadenza del termine di sessanta giorni per la conclusione della fase in contraddittorio con la prefettura; e che prima dell'udienza camerale, fissata per la trattazione del ricorso sull'accesso, avrebbe potuto essere adottato un provvedimento negativo senza che le ricorrenti avessero potuto conoscere gli atti sui quali il procedimento era stato espressamente avviato e sui quali sarebbe stato verosimilmente concluso.

Il T.a.r., pur dando atto dell'orientamento che ritiene l'istanza cautelare inammissibile nel rito speciale in materia di accesso, ha ritenuto preferibile l'orientamento opposto, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; precisando tuttavia che, attesa la strumentalità della tutela cautelare, la misura cautelare non può consistere nell'ostensione dei documenti richiesti (atteso che, in tal caso, la concessione della misura cautelare determinerebbe l'integrale soddisfacimento della pretesa della ricorrente, rendendo superflua la successiva trattazione nella sede propria del merito). Piuttosto, può essere concessa una misura cautelare atipica, idonea ad impedire la frustrazione della pretesa di merito in attesa della trattazione camerale dell'istanza di accesso. Nella specie, il Collegio ha disposto la sospensione, in via cautelare, del procedimento amministrativo sino alla decisione camerale sull'accesso, così garantendo all'interessato la più ampia cognizione degli atti su cui costruire la propria difesa procedimentale e scongiurare, eventualmente, l'adozione del provvedimento restrittivo.

## Pareri del Consiglio di Stato

(18)

**Sulle conseguenze del vizio relativo al mandato speciale al difensore nell'ambito del ricorso straordinario.**

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle sezioni riunite, 20 marzo 2023, n. 146 – Pres. Carlotti, Est. Molinaro](#)

Benché per la presentazione del ricorso straordinario non sia prescritta l'assistenza di un difensore, qualora il ricorso straordinario stesso sia sottoscritto dal solo difensore, il vizio relativo al mandato speciale rileva sotto un duplice profilo, quello dello *ius postulandi* e quello del ricorso nullo per mancanza di sottoscrizione; il vizio della sottoscrizione dell'atto prevale in tal caso rispetto al vizio della procura, e non trova applicazione l'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a, in considerazione della non necessità della difesa tecnica e del *favor* per l'accesso al rimedio giustiziale.

Qualora il ricorso straordinario sia sottoscritto dal solo difensore, il vizio della procura non è suscettibile di sanatoria successiva, potendosi solo valutare se sussista la sicura riferibilità del ricorso alla parte; e tale verifica, diversamente dal caso della sanatoria, non incide sulla perentorietà del termine per la proposizione del ricorso, atteso che la riferibilità di quest'ultimo al ricorrente è oggetto di una valutazione allo stato degli atti che non richiede un'attività successiva allo spirare del termine.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha precisato che, nel ricorso straordinario, il vizio della rappresentanza tecnica rileva ai fini della verifica sia dello *ius postulandi* sia della eventuale nullità del ricorso per mancanza di sottoscrizione. Entrambi i profili risultano superabili non solo in ragione dell'indirizzo sostanzialistico che si va affermando nella giurisprudenza sulla base degli artt. 156, comma 3, e 182, comma 2, c.p.c., ma anche in ragione della riforma recata dal d. lgs. n. 149 del 2022 e all'art. 1, comma 17, lett. d)



ed e), della legge di delega n. 206 del 2021. Quanto al primo profilo, il novellato art. 182, comma 2, c.p.c., rende obbligatorio per il giudice che rilevi uno dei vizi dello *ius postulandi* ivi contemplati di stimolarne la sanatoria. Quanto al secondo profilo, il vizio della procura al difensore che ha sottoscritto il ricorso straordinario si riverbera direttamente sulla validità dello stesso, a meno che sussistano elementi idonei a individuare con certezza il soggetto cui si riferisce l'atto.

Con riferimento al ricorso straordinario sottoscritto dal difensore, il vizio della sottoscrizione dell'atto prevale rispetto al vizio della procura, e non trova applicazione in tal caso l'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a, in considerazione della non necessità della difesa tecnica e del *favor* per l'accesso al rimedio giustiziale. Qualora la procura sia viziata non si dà luogo a sanatoria, dovendosi unicamente valutare se sussista la sicura riferibilità del ricorso alla parte; tale verifica, peraltro, diversamente dal caso della sanatoria, non incide sulla perentorietà del termine per la proposizione del ricorso, atteso che la riferibilità di quest'ultimo al ricorrente è oggetto di una valutazione allo stato degli atti che non richiede un'attività successiva allo spirare del termine.

(19)

**Sull'interpretazione delle norme che disciplinano i vizi di notificazione del ricorso.**

**[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle sezioni riunite, 20 marzo 2023, n. 145 – Pres. Carlotti, Est. La Ganga](#)**

Dalla disciplina dei vizi della notificazione di cui all'art. 44, commi 3 e 4, c.p.a., come riscritti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 132 del 2018 e n. 148 del 2021, si evince che l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e giustiziale richiede una interpretazione delle regole processuali, non rigorosa né formalistica, ma funzionale alla garanzia dei principi del contraddittorio e di proporzionata strumentalità tra la forma processuale e lo scopo della disposizione che quella forma prescrive.

Il raggiungimento dello scopo della notifica, ossia la conoscenza da parte del destinatario dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, rende irrilevante la presenza di eventuali vizi della notificazione, riconducibili a violazioni del codice dell'amministrazione digitale, ove l'erronea applicazione delle regole procedurali non abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa.

## **Normativa ed altre novità di interesse**

**(20)**

**[Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 29](#)** - Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (23G00037) (GU Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2023).

**(21)**

**[Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28](#)** - Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (23G00036) (GU Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2023).